



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I

DDG 1032 6 agosto 2018

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- VISTO** l’art. 51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che inserisce il comma 4 bis all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62;
- VISTO** l’art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 (“norme in materia di scuole non statali”);
- VISTO** il Decreto 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante: “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art.1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;
- VISTO** il D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, che detta le Linee guida per l’attuazione del già citato D.M. 267/07;
- VISTA** l’istanza presentata nei termini da **C.S.C. LEONARDO s.r.l.s.** con sede legale in Recanati (MC), Via Marco Menghini n. 13 – PI. 01918080431e acquisita al protocollo di questa Direzione Generale con il numero 6333 del 05 aprile 2018 con la quale la citata società presentava richiesta volta al riconoscimento della parità scolastica per una Scuola secondaria di secondo grado: **ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA articolazione ENOGASTRONOMIA** con sede a Civitanova Marche (MC) in corso Garibaldi n. 115/A, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 con l’avvio dell’intero corso;
- ESAMINATA** la documentazione a corredo della domanda e le successive integrazioni su richiesta di questa Direzione Generale;
- VISTA** la nota di questa Direzione Generale prot.n. 10973 del 15 giugno 2018: “Comunicazione di preavviso di diniego” ex art. 10 bis L.241/1990 e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- ATTESO** che i predetti motivi erano essenzialmente riconducibili alla “mancata disponibilità dei laboratori previsti dall’ordinamento vigente per il corso sopracitato e alla mancanza delle certificazioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti per i requisiti dei locali in cui avverrà la lavorazione delle materie prime per la produzione dei pasti”. Inoltre, si ravvisava la necessità di correggere il quadro orario precedentemente comunicato per via dell’entrata in vigore dei nuovi quadri orario per gli Istituti professionali a partire dal primo anno di corso dell’A.S. 2018/19 secondo quanto previsto dal D.M. 61/2017;
- ESAMINATA** tutta la documentazione: sia quella a corredo della domanda che quella trasmessa in riscontro alla predetta nota prot. n. 10973 del 15 giugno 2018 - acquisita a protocollo di questa Direzione Generale al numero 12275 del 03 luglio 2018- che consente di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti e verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, co.4 della L. 62/2000, delle disposizioni del Regolamento 267/07 e del punto 3 del D.M. 83/2008;
- ESAMINATA** la relazione ispettiva del Dirigente Tecnico Francesco Mezzanotte, acquisita a protocollo atti interni di questa Direzione Generale al n. 410 del 02 agosto 2018, dalla quale risulta la regolarizzazione dello stato dei luoghi (laboratorio di cucina) e il possesso delle relative certificazioni igienico sanitarie,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I

DECRETA

Art. 1

A decorrere dall' a. s. 2018/2019, viene riconosciuta la parità scolastica all' **ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA articolazione ENOGASTRONOMIA** con sede a Civitanova Marche (MC) in corso Garibaldi n. 115/A – **Ente gestore C.S.C. LEONARDO s.r.l.s.** con sede legale in Recanati (MC), Via Marco Menghini n. 13 – PI. 01918080431 – con avvio dell'intero corso.

Art. 2

Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati tutti gli altri elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che hanno determinato il riconoscimento. Nessuna modifica di alcuno degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del gestore senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica.

Art. 3

L'Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario e alla permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e alle verifiche circa le modalità di erogazione del servizio scolastico.

Art. 4

Il Gestore si obbliga ad inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati di cui all'Anagrafe delle scuole paritarie, all'Anagrafe Nazionale degli Alunni, alle rilevazioni integrative e a qualsiasi ulteriore rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare.

Art. 5

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Firmato digitalmente da
FLSMCG56807A794A/60306149560870
003x-zPbcJZ5K3xyN/gcdglntaM=
ND:=-IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56807A794A/60306149560
870003x-zPbcJZ5K3xyN/gcdglntaM=
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2018.08.05 20:12:01 +02'00'

Dirigente: Francesca Romallo
Referente : Michela Salvucci